

CCCLIV SEDUTA

DOMENICA 12 AGOSTO 1962

Presidenza del Presidente STAGNO d'ALCONTRES

INDICE

Pag.

Disegno di legge: « Istituzione dei ruoli organici centrali aggiunti dell'Amministrazione regionale delle finanze, del bilancio e del demanio » (506) (Discussione):

PRESIDENTE	1899, 1903, 1904, 1905, 1908, 1909, 1910, 1911, 1913
TUCCARI *, relatore	1901, 1903
D'ANTONI, Assessore alle finanze; al demanio	1902, 1904
VARVARO, Presidente della Commissione	1906, 1912
GENOVESE	1912
(Votazione segreta)	1914
(Risultato della votazione)	1914
Sul processo verbale:	
PRESIDENTE	1899

La seduta è aperta alle ore 1:00.

Sul processo verbale.

PRESIDENTE. Comunico che il processo verbale della seduta precedente sarà letto nella seduta successiva, essendo in corso di dattilocrizione.

Discussione del disegno di legge: « Istituzione dei ruoli organici centrali aggiunti della Amministrazione regionale delle finanze, del bilancio e del demanio » (506).

PRESIDENTE. Si passa alla discussione del disegno di legge posto al numero 1 della lettera A) dell'ordine del giorno: « Istituzione dei ruoli organici centrali aggiunti della Amministrazione regionale delle finanze, del bilancio e del demanio ».

Invito la prima Commissione a prendere posto.

Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dal Presidente della Commissione, onorevole Varvaro:

sostituire nel secondo comma dell'articolo 1, lettera a), alle parole: « 1 agosto 1962 » le altre: « 31 luglio 1962 »;

sostituire nell'articolo 5, secondo comma, alle parole: « almeno diciotto voti in ogni prova » le altre: « almeno i sei decimi dei voti »;

aggiungere nell'articolo 5, quarto comma, dopo la parola: « graduatorie » le altre: « pubblicate nella Gazzetta Ufficiale »;

aggiungere alla fine dell'articolo 5, il seguente comma: « Effettuato l'inquadramento degli idonei, il Presidente della Regione approva le tabelle definitive del ruolo unico, secondo i quantitativi numerici risultanti per ciascuna carriera »;

sostituire nell'articolo 7, primo comma, alle parole: « destinato ai servizi periferici della Amministrazione regionale » le altre: « destinato agli uffici periferici degli Assessorati degli enti locali, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria e del commercio, del lavoro, della cooperazione e della previdenza sociale »;

— dall'Assessore D'Antoni:

sostituire all'articolo 1 il seguente:

Art. 1. - « In attesa del riordinamento del ruolo regionale sono istituiti, dal 1° agosto 1962, i ruoli unici per i servizi periferici del-

l'Amministrazione regionale di cui all'annessa tabella.

I posti dei detti ruoli sono inizialmente conferiti mediante concorsi riservati al personale mantenuto in servizio ai sensi della legge 10 aprile 1962, numero 16.

A tali concorsi possono partecipare, in relazione al titolo di studio, i dipendenti di cui al precedente comma in servizio alla data del 1º agosto 1962, anche se a tale data assenti per obblighi militari e per accertata infermità »;

aggiungere i seguenti articoli:

Art. 1 bis. - « I concorsi di cui all'articolo precedente sono banditi per le qualifiche iniziali per le carriere di concetto, esecutiva e del personale ausiliario.

Le prove di esame consistono:

— per la carriera di concetto: in una prova scritta ed una orale aventi per oggetto elementi di diritto amministrativo, finanziario e regionale;

— per la carriera esecutiva: in una prova pratica di dattilografia sotto dettatura ed una orale avente per oggetto nozioni sull'ordinamento dell'Amministrazione regionale e sullo ordinamento, attribuzioni e funzionamento degli archivi;

— per la carriera del personale ausiliario: in una prova di scrittura sotto dettatura di un brano in lingua italiana;

Per gli altri requisiti di ammissione, per la composizione delle commissioni esaminatrici e per quanto attiene allo svolgimento dei concorsi di cui ai precedenti commi si applicano le disposizioni del T. U. concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, e relativo regolamento di esecuzione 3 maggio 1957, n. 686.

I funzionari componenti le commissioni possono essere scelti, oltre che tra quelli della Presidenza della Regione, anche tra quelli delle altre amministrazioni centrali della Regione.

Per quanto riguarda il titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso della carriera di concetto, si osserva il primo comma dell'articolo 173 del citato T. U..

A parità di merito è titolo di preferenza la maggiore anzianità di servizio alle dipendenze dell'Amministrazione regionale.

Le prove di esame dei suddetti concorsi devono svolgersi in giorni diversi onde consentire la partecipazione dello stesso candidato a più concorsi. »;

Art. 1 ter. - « I concorrenti inidonei cessano dal servizio al termine del mese successivo a quello in cui è comunicata la mancata ammissione agli esami orali e pubblicata la graduatoria del concorso.

Agli stessi è corrisposta una indennità pari ad una mensilità della retribuzione goduta, comprensiva delle indennità accessorie, per ogni anno di servizio o frazione superiore a sei mesi.

Qualora un candidato partecipi a più concorsi, le disposizioni dei commi precedenti si applicano in relazione all'ultimo concorso. »;

*sopprimere gli articoli 2, 3, 4 e 5:
sostituire all'articolo 7 il seguente:*

Art. 7. - « Il personale di cui alla presente legge è destinato ai servizi periferici dell'Amministrazione regionale secondo una tabella di ripartizione da approvarsi dalla Giunta regionale in base alle esigenze dei vari servizi e può essere utilizzato, per una aliquota non superiore al 30 per cento per ciascuna carriera, presso uffici centrali dell'Amministrazione regionale.

E' consentita altresì la temporanea utilizzazione del personale anzidetto presso uffici statali esistenti in Sicilia, per lo svolgimento di funzioni di interesse regionale »;

*sopprimere l'articolo 8:
sostituire all'articolo 10 il seguente:*

Art. 10. - « Fino a quando il personale mantenuto in servizio ai sensi della legge 10 aprile 1962, n. 16, non sarà inquadrato nei ruoli di cui alla presente legge, l'Amministrazione regionale continuerà ad utilizzarlo per i servizi periferici, corrispondendo il trattamento economico in godimento alla data del 31 luglio 1962, risultante dai decreti emanati dall'Amministrazione delle finanze, ai sensi dell'articolo 2 della citata legge 10 aprile 1962, n. 16. »;

IV LEGISLATURA

CCCLIV SEDUTA

12 AGOSTO 1962

sostituire alla tabella annessa al disegno di legge la seguente:

CARRIERE	QUALIFICHE	COEFF.	POSTI
Di concetto	Segretario	271	200
	Segretario aggiunto	229	
	Aiuto segretario	202	
Esecutiva	Primo dattilografo	202	681
	Dattilografo	180	
	Aiuto dattilografo	157	
Ausiliaria	Commesso	159	156
	Usciere	151	
	Inserviente	142	
<i>Totale posti</i>			1.037

Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore onorevole Tuccari.

TUCCARI, relatore. Signor Presidente, pochissime cose vorrò dire, perchè sono presenti a tutta l'Assemblea i motivi che hanno determinato la presentazione del disegno di legge oggi al nostro esame e cioè le due sentenze con cui la Corte Costituzionale dichiarava la illegittimità costituzionale rispettivamente delle leggi regionali, numero 16 del 18 agosto 1961, e numero 1 del 7 febbraio 1962, con le quali si erano escogitate determinate soluzioni per la sistemazione del personale cattimista dell'Amministrazione finanziaria.

I rilievi della Corte Costituzionale attenevano al mancato passaggio dei poteri in materia finanziaria ed in conseguenza alla mancata possibilità per la Regione di disciplinare il relativo stato giuridico ed economico del personale dell'Amministrazione finanziaria. Di fronte a questo rilievo della Corte Costituzionale si aprivano, come già questa sera abbiamo ricordato, due strade: quella di una conferma pura e semplice di questo personale e l'altra, che la Commissione ha ritenuto di dovere imboccare, della sistemazione del personale stesso.

La Commissione ha scelto questa seconda strada perchè consapevole che questo fosse l'indirizzo voluto dall'Assemblea stessa la quale, in occasione di precedenti discussioni avvenute sulla materia, sempre in relazione all'annullamento di leggi da parte della Cor-

te Costituzionale, aveva costantemente ribadito l'esigenza di una sistemazione di questo personale ormai da molti anni in una situazione di assoluta precarietà.

Per questo motivo la Commissione, di intesa con i capigruppo, il 27 marzo 1962 stabilì all'unanimità che, ove entro il 30 giugno non fosse stato attuato il passaggio dei poteri in materia finanziaria, essa stessa avrebbe provveduto alla sistemazione della materia in base, naturalmente, agli orientamenti manifestati dalla Corte costituzionale.

Prendendo le mosse dal disegno di legge numero 506 di iniziativa parlamentare, del quale però non ha ricalcato interamente la struttura, la Commissione ha elaborato il testo che è oggi all'esame dell'Assemblea.

La soluzione adottata, anche attraverso un proficuo scambio di vedute con i rappresentanti della categoria e con tecnici dell'Amministrazione regionale, è stata quella di un inquadramento del personale cattimista delle finanze e del demanio in un ruolo unico destinato a realizzare la copertura dei servizi periferici dell'Amministrazione regionale nei settori per i quali il passaggio dei poteri è quindi il relativo passaggio degli uffici è stato già realizzato: settore degli enti locali, della agricoltura, dell'industria e commercio.

Accanto a questa impostazione è stato fissato il principio che al personale che doveva essere così inquadrato fosse consentito un certo sviluppo di carriera, una certa progressione che è stata indicata nella possibilità di accedere alle due qualifiche successive delle rispettive carriere.

Per quanto riguarda la sistemazione economica ed il modo attraverso il quale si accede ai ruoli unici, non esistono sostanziali innovazioni rispetto alla legge precedente, peraltro in questa parte non impugnata dalla Corte costituzionale.

Questi sono i lineamenti del disegno di legge quale è stato approvato dalla Commissione, la quale naturalmente si augura che questo indirizzo, salvo qualche modifica nel dettaglio, possa essere condiviso dall'Assemblea in modo da giungere ad una rapida approvazione del disegno di legge stesso.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro ha chiesto di parlare, ne ha facoltà per il Governo l'onorevole Assessore alle finanze.

D'ANTONI, Assessore alle finanze; al demanio. Onorevole Presidente, il Governo regionale non poteva e non può essere indifferente alla sistemazione del personale degli uffici finanziari; pur tuttavia le sue responsabilità sono diverse da quelle dei singoli deputati o dei gruppi parlamentari. Il Governo, infatti, deve considerare secondo un criterio organico l'intera vita amministrativa della Regione per gli effetti che ogni atto produce anche in relazione all'ordinamento generale, compreso quello dello Stato con cui, come nella fattispecie, possiamo avere anche rapporti. Bisogna evitare di creare situazioni che possano apparire di privilegio o siano tali da non rendere possibile la convivenza tra elementi del personale regionale ed elementi del personale statale.

FRANCHINA. Quindi umiliamo il nostro!

D'ANTONI, Assessore alle finanze; al demanio. Non umiliamo nessuno; noi operiamo con senso di responsabilità, mantenendo quella misura che si deve osservare in tutti i nostri provvedimenti legislativi se vogliamo veramente dare alla nostra amministrazione un senso di serietà e di responsabilità, come forse noi non abbiamo fatto per il passato.

CELI. Noi, chi ?

D'ANTONI, Assessore alle finanze; al demanio. Noi Assemblea. Comunque la preoccupazione più viva che è sorta in noi — ne abbiamo avuta la prova con la riforma della legge sulle scuole professionali in merito alle quali abbiamo fatto quello che abbiamo fatto... (Commenti) Avevo fatto una buona legge, io !

VARVARO, Presidente della Commissione. Per conto mio, il « noi » non mi tocca.

D'ANTONI, Assessore alle finanze; al demanio. E poi ci lamentiamo delle situazioni che abbiamo creato noi, Assemblea, come le stiamo creando.

Comunque, dicevo, il Governo nutriva una sola preoccupazione seria per il disegno di legge presentato dalla Commissione, che apre per il personale cottimista le prospettive di una carriera direttiva che non è prevista nel-

l'ordinamento del personale statale per gli uffici finanziari.

Non vi è dubbio che questo personale, qualunque sia la destinazione che appare dalla legge, deve essere adibito agli uffici finanziari; e non possiamo creare una situazione di estremo privilegio rispetto a quella creata dalla legge statale per funzionari degli stessi uffici.

Questa è la grande preoccupazione sorta nell'animo nostro con senso di responsabilità, se è vero che questo personale deve convivere e lavorare con l'altro personale, e che comunque i nostri criteri di ordine amministrativo non possono essere tanto lontani e tanto opposti a quelli generali dell'Amministrazione dello Stato.

Se questo elemento di contrasto, che è nel disegno di legge elaborato dalla Commissione, dovesse cadere, molte nostre apprensioni potrebbero anche essere eliminate. Se la Commissione dovesse venire nella determinazione di cancellare dalla tabella e dalle disposizioni che sono nel contesto del disegno di legge, il presupposto di creare una carriera direttiva per questo personale, il Governo vedrebbe con maggiore tranquillità il disegno di legge proposto dalla Commissione.

CELI. Si tratta di un decimo di queste persone.

D'ANTONI, Assessore alle finanze; al demanio. Non importa il numero; è un fatto che turba l'ordinamento amministrativo.

CELI. Non ci sono uffici finanziari con funzioni di grado direttivo?

D'ANTONI, Assessore alle finanze; al demanio. Non nascono come si prevede nel disegno di legge in esame. In base alla legge dello Stato gli uffici finanziari nascono con carriera di concetto per tutti.

Successivamente la carriera si scinde in direttiva e di concetto. Qui invece i funzionari « nascono » come funzionari della carriera direttiva. (Commenti)

Su questo punto desidererei conoscere il pensiero della Commissione. Se essa fosse disposta a rinunciare alle disposizioni su cui mi sono soffermato, si potrebbe pervenire più facilmente ad una soluzione concreta ed alla approvazione del disegno di legge.

Altra preoccupazione sorge per quanto si riferisce al cosiddetto esame di idoneità. Io avrei preferito il sistema del concorso con prove scritte più rigorose al fine di assicurare una migliore selezione di questo personale e non affidarsi solo al valore dei titoli. Se la Commissione volesse tranquillizzare il Governo su questi due punti esso, ripeto, guarderebbe a tutto il disegno di legge con altro animo e minore preoccupazione.

TUCCARI, relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TUCCARI, relatore. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, l'Assessore, a nome del Governo, ha chiesto alla Commissione di pronunciarsi su due delle questioni che costituiscono oggetto principale di riserva da parte del Governo. Prima di pronunciarci desidereremmo rappresentare le ragioni che avevano spinto la Commissione ad adottare un determinato orientamento.

La Commissione aveva ritenuto opportuno e doveroso includere tra le carriere anche quella direttiva per due considerazioni: anzitutto perchè vi sono alcune diecine di unità di questo personale che hanno il diploma di laurea e che durante questi anni di tirocinio hanno raggiunto un grado di idoneità e di rendimento che ben figura accanto al titolo di cui sono in possesso.

Dovendo questo ruolo unico costituire parte dei futuri ruoli definitivi nell'Amministrazione periferica e naturalmente anche nella Amministrazione finanziaria, si riteneva che il titolo e l'esperienza acquisita da questo personale particolarmente qualificato potessero trovare subito un primo riconoscimento.

La seconda considerazione che ci rendeva meno apprensivi di fronte all'argomento adottato dall'Assessore era che, dovendo questo personale essere distribuito inizialmente, sino al riordinamento generale dei ruoli della Regione, tra tutti gli uffici periferici dell'Amministrazione regionale per i quali già esiste un passaggio di poteri e quindi una competenza a legiferare in materia di organizzazione degli uffici, essi sarebbero andati distribuiti tra uffici nei quali il problema delle difficoltà dei rapporti qui presentato dall'Assessore avrebbe avuto minore incidenza.

Essi infatti sarebbero stati destinati ad altri settori anche dell'Amministrazione periferica della Regione.

Queste erano state le due ragioni per le quali la prima Commissione, accogliendo i voti del personale, aveva ritenuto di includere la carriera direttiva tra le tabelle provvisorie dei ruoli unici.

Adesso da parte del Governo si fanno presenti ragioni di opportunità alle quali la Commissione aveva dato un minore peso; ma di fronte all'invito, che il Governo rivolge, di rimuovere questa ragione di contrasto, di preoccupazione — che appare oggi essere in un certo senso anche legittimamente propria dell'esecutivo — in questa fase ancora non ben definita dei rapporti con il Governo centrale su questa materia (fase che secondo noi, diciamo *per incidens*, va definita non tanto su una linea di cedimento e di apprensioni quanto su una linea di difesa ferma ed energica delle prerogative non più procrastinabili della Regione in questa materia); e dato che questo invito è stato fatto quasi in forma di condizione per l'adesione del Governo al disegno di legge, nell'intento che il provvedimento possa trovare la sanzione rapida e sollecita dell'Assemblea e possa quindi conseguire un consistente passo in avanti nella sistemazione giuridica ed economica di questo personale, la Commissione non può che cedere di fronte a questa pressione, pur ribadendo però le ragioni che l'avevano portata a scegliere un diverso orientamento.

Circa la seconda questione e cioè il criterio della composizione delle commissioni e la prova degli esami, riteniamo che non vi siano ragioni di dissenso sostanziale; e quindi nella sede opportuna dell'esame dell'emendamento potrà essere trovato l'accordo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro deputato ha chiesto di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale e pongo ai voti il passaggio all'esame degli articoli.

Chi è favorevole rimanga seduto; chi è contrario è pregato di alzarsi.

(E' approvato)

Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:
— dall'Assessore D'Antoni:

aggiungere i seguenti articoli:

Art. 3 bis. - Le Commissioni esaminatrici saranno nominate dal Presidente della Regione e composte in conformità alle norme contenute nell'articolo 3 del D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686.

I funzionari componenti le Commissioni possono essere scelti, oltre che tra quelli della Presidenza della Regione, anche tra quelli delle altre amministrazioni centrali della Regione. »;

Art. aggiuntivo A). - « Al personale di cui alla presente legge che presta servizio presso i centri meccanografici in qualità di operatore o perforatore compete, a decorrere dal 1° gennaio 1961, l'indennità di cui all'articolo 15 della legge 27 maggio 1959, n. 324. »;

— dalla Commissione, a firma del Presidente della stessa, onorevole Varvaro, e degli onorevoli Pettini, Occhipinti Vincenzo e Tuccari:

sopprimere il terzo comma dell'articolo 7.

Se il Governo e la Commissione sono d'accordo, si potrebbe sospendere la seduta al fine di coordinare i numerosi emendamenti presentati.

D'ANTONI, Assessore alle finanze; al demanio. D'accordo.

VARVARO, Presidente della Commissione. D'accordo.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la seduta è sospesa.

(*La seduta sospesa alle ore 1,35, è ripresa alle ore 2,35*)

Comunico che la Commissione ed il Governo hanno raggiunto una intesa su alcuni degli emendamenti e ne hanno concordato degli altri, che sono stati presentati e che saranno a suo tempo comunicati, e che, a seguito di tale accordo, sono stati ritirati i seguenti emendamenti:

— della Commissione, a firma del Presidente della stessa, onorevole Varvaro, e degli onorevoli Pettini, Occhipinti Vincenzo e Tuccari:

soppressivo del terzo comma dell'articolo 7;

sostitutivo dell'articolo 1;

aggiuntivi degli articoli 1 bis, 3 bis e Art. A);

soppressivi degli articoli 2, 3, 4 e 5;
sostitutivo dell'articolo 7;
soppressivo dell'articolo 8;
sostitutivi dell'articolo 10 e della tabella.
 Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 1.

GIUMMARRA, segretario:

Art. 1.

In attesa del riordinamento dei ruoli regionali è istituito, dal 1° agosto 1962, un ruolo unico per i servizi periferici della Amministrazione regionale, articolato nelle carriere e nelle qualifiche indicate nella annessa tabella.

Il personale mantenuto in servizio ai sensi della legge 10 aprile 1962 numero 16, è inquadrato nella qualifica iniziale della carriera alla quale può eccedere in base al titolo di studio posseduto, sempre che il medesimo:

a) si trovi in servizio alla data del 1° agosto 1962 ed abbia prestato, senza demerito, a giudizio motivato dell'Amministrazione regionale, almeno diciotto mesi di servizio alle dipendenze della stessa Amministrazione in virtù della legge 12 settembre 1960 numero 40 e successive proroghe;

b) abbia la cittadinanza italiana, risulti di buona condotta morale e civile, non sia escluso dall'elettorato politico e attivo e sia fisicamente idoneo all'impiego;

c) superi le prove di idoneità previste nell'articolo seguente.

Ai fini dell'applicazione della lettera a) si computano i periodi di assenza per obblighi militari o per accertata infermità.

Si considera, altresì, in servizio il personale assente alla predetta data del 1° agosto 1962 per una di tali cause.

PRESIDENTE. Poichè nell'articolo 1 si fa riferimento alla tabella annessa al disegno di legge, si passa all'esame di essa. Prego il deputato segretario di darne lettura.

GIUMMARRA, segretario:

IV LEGISLATURA

CCCLIV SEDUTA

12 AGOSTO 1962

**RUOLO UNICO PER I SERVIZI PERIFERICI
DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE
(Presidenza della Regione)**

TABELLA PROVVISORIA

CARRIERE	QUALIFICHE	COEFF.	POSTI
Direttiva	Consigliere	325	100
	Primo Segretario	271	
	Segretario	229	
Di concetto	Segretario	271	400
	Segretario aggiunto	229	
	Aiuto Segretario	202	
Esecutiva	Primo dattilografo	202	402
	Dattilografo	180	
	Dattilografo	157	
Ausiliaria	Commesso	159	148
	Usciere	151	
	Inserviente	142	
Ausiliaria per la con- duzione dei veicoli a motore	Conducente scelto	173	148
	Conducente	159	
	Aiuto conducente	151	
<i>Totale posti</i>			1.050

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulla tabella e comunico che il Presidente della Commissione, onorevole Varvaro, e lo Assessore D'Antoni hanno presentato i seguenti emendamenti:

abolire la carriera direttiva;
elevare i posti della carriera di concetto da:
« 400 » a « 450 »;
elevare i posti della carriera esecutiva da:
« 402 » a « 450 »;
elevare i posti della carriera ausiliaria da:
« 148 » a « 156 »;

sostituire nel totale dei posti al numero

« 1050 » il numero « 1056 ».

Poichè nessuno chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulla tabella.

Pongo ai voti il primo emendamento relativo alla soppressione della carriera direttiva.

Chi è favorevole rimanga seduto; chi è contrario è pregato di alzarsi.

(E' approvato)

Pongo ai voti il secondo emendamento che aumenta i posti della carriera di concetto.

Chi è favorevole rimanga seduto; chi è contrario è pregato di alzarsi.

(E' approvato)

Pongo ai voti il terzo emendamento che aumenta i posti della carriera esecutiva.

Chi è favorevole rimanga seduto; chi è contrario è pregato di alzarsi.

(E' approvato)

Pongo ai voti il quarto emendamento che aumenta i posti della carriera ausiliaria.

Chi è favorevole rimanga seduto; chi è contrario è pregato di alzarsi.

(E' approvato)

Pongo ai voti il quinto emendamento relativo al totale dei posti.

Chi è favorevole rimanga seduto; chi è contrario è pregato di alzarsi.

(E' approvato)

Pongo adesso ai voti l'intera tabella con le modifiche apportate dagli emendamenti approvati. Ne do lettura:

**RUOLO UNICO PER I SERVIZI PERIFERICI
DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE
(Presidenza della Regione)**

TABELLA PROVVISORIA

CARRIERE	QUALIFICHE	COEFF.	POSTI
Di concetto	Segretario	271	450
	Segretario aggiunto	229	
	Aiuto Segretario	202	
Esecutiva	Primo dattilografo	202	450
	Dattilografo	180	
	Dattilografo	157	
Ausiliaria	Commesso	159	156
	Usciere	151	
	Inserviente	142	
Ausiliaria per la con- duzione dei veicoli a motore	Conducente scelto	173	156
	Conducente	159	
	Aiuto conducente	151	
<i>Totale posti</i>			1.056

Chi è favorevole rimanga seduto; chi è contrario è pregato di alzarsi.

(E' approvato)

IV LEGISLATURA

CCCLIV SEDUTA

12 AGOSTO 1962

Dichiaro aperta la discussione sull'articolo 1 al quale sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dal Presidente della Commissione, onorevole Varvaro (accettato dal Governo):

sostituire nell'articolo 1, secondo comma, lettera a), alla data « 1º agosto 1962 » l'altra: « 31 luglio 1962 »;

— dal Presidente della Commissione, onorevole Varvaro (accettato dal Governo):

aggiungere nel primo comma dell'articolo 1, dopo le parole: « è istituito » le altre: « presso la Presidenza della Regione ».

Poichè nessuno chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione. Pongo ai voti l'emendamento Varvaro - D'Antoni al primo comma.

Chi è favorevole rimanga seduto; chi è contrario è pregato di alzarsi.

(E' approvato)

Metto ai voti l'emendamento Varvaro alla lettera a), accettato dal Governo.

Chi è favorevole rimanga seduto; chi è contrario è pregato di alzarsi.

(E' approvato)

Faccio osservare che la data 1 agosto 1962, ricorre anche nell'ultimo comma dell'articolo. Anche questa data va cambiata in 31 luglio?

VARVARO, Presidente della Commissione. Sì.

D'ANTONI, Assessore alle finanze; al demanio. Va modificata anch'essa.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti il relativo emendamento per modificare, nell'ultimo comma la data « 1º agosto » in « 31 luglio ».

Chi è favorevole rimanga seduto; chi è contrario è pregato di alzarsi.

(E' approvato)

Pongo ai voti l'articolo 1 nel seguente testo risultante dagli emendamenti approvati:

Art. 1.

In attesa del riordinamento dei ruoli regionali è istituito presso la Presidenza della Regione, dal 1º agosto 1962, un ruolo unico per i servizi periferici della Amministrazione regionale, articolato nelle carriere e nelle qualifiche indicate nella annessa tabella.

Il personale mantenuto in servizio ai sensi della legge 10-4-1962, n. 16, è inquadrato nella qualifica iniziale della carriera alla quale può accedere in base al titolo di studio posseduto, sempre che il medesimo:

a) si trovi in servizio alla data del 31 luglio 1962 ed abbia prestato, senza demerito, a giudizio motivato dall'Amministrazione regionale, almeno diciotto mesi di servizio alle dipendenze della stessa Amministrazione in virtù della legge 12-9-1960 n. 40 e successive proroghe;

b) abbia la cittadinanza italiana, risulti di buona condotta morale e civile, non sia escluso dall'elettorato politico attivo e sia fisicamente idoneo all'impiego;

c) superi le prove di idoneità previste nell'articolo seguente.

Ai fini dell'applicazione della lettera a) si computano i periodi di assenza per obblighi militari o per accertata infermità.

Si considera, altresì, in servizio il personale assente alla predetta data del 31 luglio 1962 per una di tali cause.

Chi è favorevole rimanga seduto; chi è contrario è pregato di alzarsi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 2. Prego il deputato segretario di darne lettura.

GIUMMARRA, segretario:

Art. 2.

Le prove di idoneità consistono:

— per la carriera direttiva, in una prova scritta ed una orale, intese ad accettare la conoscenza da parte del candidato degli

IV LEGISLATURA

CCCLIV SEDUTA

12 Agosto 1962

istituti fondamentali dell'ordinamento costituzionale ed amministrativo della Regione;

— per la carriera di concetto, in una prova orale, intesa ad accertare che il candidato abbia una sommaria conoscenza degli istituti fondamentali dell'ordinamento della Regione;

— per la carriera esecutiva, in una prova pratica di dattilografia mediante copiatura intesa ad accettare la capacità del candidato di scrivere correttamente e speditamente a macchina;

— per la carriera ausiliaria, in una prova di lettura di un brano di lingua italiana; per la carriera ausiliaria dei conducenti di veicoli a motore, inoltre, in una prova pratica di guida da cui risulti la piena padronanza sia degli autoveicoli che dei moto-veicoli.

Alla prova pratica sono ammessi gli aspiranti in possesso, da almeno sei mesi, delle prescritte patenti per la guida di tali veicoli a motore.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

A questo articolo il Presidente della Commissione, onorevole Varvaro, e l'Assessore D'Antoni, hanno presentato i seguenti emendamenti:

— sopprimere il primo capoverso;
— sostituire al secondo capoverso il seguente:

“per la carriera di concetto, in una prova scritta ed una orale, intesa ad accertare che il candidato abbia conoscenza degli istituti fondamentali dell'ordinamento della Regione”.

Poichè nessuno chiede di parlare dichiaro chiusa la discussione e metto ai voti l'emendamento soppressivo del primo capoverso.

Chi è favorevole, rimanga seduto; chi è contrario è pregato di alzarsi.

(*E' approvato*)

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo del secondo capoverso.

Chi è favorevole, rimanga seduto; chi è contrario è pregato di alzarsi.

(*E' approvato*)

Metto ai voti l'articolo 2 nel seguente testo risultante dagli emendamenti approvati:

Art. 2.

Le prove di idoneità consistono:

— per la carriera di concetto, in una prova scritta ed una orale, intesa ad accertare che il candidato abbia conoscenza degli istituti fondamentali dell'ordinamento della Regione;

— per la carriera esecutiva, in una prova pratica di dattilografia mediante copiatura intesa ad accettare la capacità del candidato di scrivere correttamente e speditamente a macchina;

— per la carriera ausiliaria, in una prova di lettura di un brano di lingua italiana; per la carriera ausiliaria dei conducenti di veicoli a motore, inoltre, in una prova pratica di guida da cui risulti la piena padronanza sia degli autoveicoli che dei moto-veicoli.

Alla prova pratica sono ammessi gli aspiranti in possesso, da almeno sei mesi, delle prescritte patenti per la guida di tali veicoli a motore.

Chi è favorevole rimanga seduto; chi è contrario è pregato di alzarsi.

(*E' approvato*)

Si passa all'articolo 3. Prego il deputato segretario di darne lettura.

GIUMMARRA, segretario:

Art. 3.

Le Commissioni esaminatrici saranno così composte:

— per la carriera direttiva, del Segretario generale della Presidenza della Regione, presidente, del capo dell'Ufficio legisla-

tivo e legale e di un Ispettore regionale della Ragioneria regionale;

— per la carriera di concetto, del Ragioniere generale della Regione, presidente, e di due funzionari con qualifica non inferiore a capo divisione o equiparata rispettivamente degli Assessorati dell'agricoltura e delle foreste e delle finanze e demanio;

— per la carriera esecutiva, del Direttore regionale dell'Assessorato del lavoro, presidente, di un funzionario dell'Ufficio legislativo e legale con qualifica non inferiore a direttore e di un funzionario dello Assessorato dei lavori pubblici con qualifica non inferiore a capo divisione;

— per la carriera ausiliaria, del direttore regionale dell'Amministrazione della solidarietà sociale, presidente, di due funzionari rispettivamente dell'Amministrazione regionale del demanio e dell'Assessorato dell'industria e commercio con qualifica non inferiore a capo divisione.

La Commissione è integrata, ai fini della prova pratica di guida, da un ingegnere dell'Ispettorato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di Palermo.

La segreteria di ciascuna commissione è affidata ad un funzionario della carriera direttiva appartenente all'Amministrazione presso cui presta servizio il Presidente della Commissione stessa.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione e comunico che il Presidente della Commissione, onorevole Varvaro, e l'Assessore D'Antoni hanno presentato il seguente emendamento:

sostituire al primo comma il seguente:

« Le Commissioni esaminatrici saranno nominate dal Presidente della Regione e saranno così composte:

— per la carriera di concetto, di tre funzionari con qualifica non inferiore a ispettore centrale, rispettivamente appartenenti alla Presidenza della Regione, alla Ragioneria generale ed all'Assessorato delle finanze;

— per la carriera esecutiva, di tre funzionari con qualifica non inferiore a capo divisione, appartenenti rispettivamente alla Ragioneria generale, all'Ufficio legislativo e legale ed all'Assessorato delle finanze;

— per la carriera ausiliaria, di tre funzionari con qualifica non inferiore a consigliere,

appartenenti rispettivamente all'Assessorato degli enti locali, all'Assessorato delle finanze ed all'Assessorato dell'industria e commercio ».

Poichè nessuno chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione e pongo ai voti l'emendamento Varvaro - D'Antoni.

Chi è favorevole rimanga seduto; chi è contrario è pregato di alzarsi.

(E' approvato)

Metto ai voti l'articolo 3 nel seguente testo risultante dall'emendamento approvato:

Art. 3.

Le Commissioni esaminatrici saranno nominate dal Presidente della Regione e saranno così composte:

— per la carriera di concetto, di tre funzionari con qualifica non inferiore a Ispettore centrale, rispettivamente appartenenti alla Presidenza della Regione, alla Ragioneria generale, ed all'Assessorato delle finanze;

— per la carriera esecutiva, di tre funzionari con qualifica non inferiore a capo divisione, appartenenti rispettivamente alla Ragioneria generale, all'Ufficio legislativo e legale, e all'Assessorato delle finanze;

— per la carriera ausiliaria, di tre funzionari con qualifica non inferiore a Consigliere, appartenenti rispettivamente allo Assessorato degli Enti locali, all'Assessorato delle finanze ed all'Assessorato della industria e commercio.

La Commissione è integrata, ai fini della prova pratica di guida da un ingegnere dell'Ispettorato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di Palermo.

La segreteria di ciascuna Commissione è affidata ad un funzionario della carriera direttiva appartenente all'Amministrazione presso cui presta servizio il Presidente della Commissione stessa.

Chi è favorevole, rimanga seduto; chi è contrario è pregato di alzarsi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 4. Prego il deputato segretario di darne lettura.

GIUMMARRA, *segretario:*

Art. 4.

Le prove per le diverse carriere si terranno in date diverse e nell'ordine dei commi precedenti, allo scopo di consentire la partecipazione del medesimo candidato a più prove secondo il titolo di studio posseduto alla data di entrata in vigore della presente legge.

Per il personale che non abbia potuto sostenere le prove di idoneità a causa di comprovata infermità o per altro motivo di forza maggiore, si procede ad una seconda sessione delle prove entro tre mesi dal primo esperimento.

Gli idonei nella seconda sessione saranno collocati, in base alle nuove graduatorie, di seguito agli idonei della predetta sessione.

Le graduatorie di merito saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione non oltre otto mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Le istanze di ammissione alle prove devono pervenire alla Segreteria generale della Presidenza della Regione entro il termine perentorio di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Il diario delle prove è stabilito dal Presidente della Regione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione con un anticipo di 30 giorni almeno per le prove orali e di 20 per quelle scritte e pratiche ed è comunicato personalmente agli interessati entro gli stessi termini.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Poichè nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa e pongo ai voti l'articolo 4.

Chi è favorevole rimanga seduto; chi è contrario è pregato di alzarsi.

(*E' approvato*)

Si passa all'articolo 5. Prego il deputato segretario di darne lettura.

GIUMMARRA, *segretario:*

Art. 5.

Le graduatorie di merito sono formate in base alla votazione complessiva riportata da ogni candidato. All'uopo ciascun commissario dispone di dieci voti per la prova scritta e pratica e di altrettanti per quella orale.

Si considera idoneo il candidato che ottenga almeno 18 voti in ogni prova.

A parità di voto precede il candidato con maggiore anzianità di servizio alle dipendenze dell'Amministrazione regionale.

Avverso le graduatorie è dato ricorso al Presidente della Regione entro 15 giorni dalla pubblicazione.

Trascorso tale termine il Presidente approva le graduatorie e dispone l'inquadramento degli idonei con effetto dal 1° agosto 1962.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. A questo articolo sono stati presentati dal Presidente della Commissione, onorevole Varvaro, i seguenti emendamenti accettati dal Governo:

— sostituire, nel secondo comma, alle parole: « almeno 18 voti in ogni prova » le altre: « almeno i sei decimi dei voti »;

— aggiungere, nel 4º comma, dopo la parola: « graduatorie » le altre: « pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* »;

— aggiungere il seguente ultimo comma:
« Effettuato l'inquadramento degli idonei, il Presidente della Regione approva le tabelle definitive del ruolo unico, secondo i quantitativi numerici risultanti per ciascuna carriera ».

Poichè nessuno chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione e metto ai voti l'emendamento al secondo comma.

Chi è favorevole rimanga seduto; chi è contrario è pregato di alzarsi.

(*E' approvato*)

Metto ai voti l'emendamento al quarto comma.

Chi è favorevole rimanga seduto; chi è contrario è pregato di alzarsi.

(*E' approvato*)

IV LEGISLATURA

CCCLIV SEDUTA

12 Agosto 1962

Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo di un ultimo comma.

Chi è favorevole rimanga seduto; chi è contrario è pregato di alzarsi.

(E' approvato)

Metto ai voti l'articolo 5 nel seguente testo risultante dagli emendamenti approvati:

Art. 5.

Le graduatorie di merito sono formate in base alla votazione complessiva riportata da ogni candidato. All'uopo ciascun commissario dispone di dieci voti per la prova scritta pratica e di altrettanti per quella orale.

Si considera idoneo il candidato che ottenga almeno i sei decimi dei voti.

A parità di voto precede il candidato con maggiore anzianità di servizio alle dipendenze dell'Amministrazione regionale.

Avverso le graduatorie pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* è dato ricorso al Presidente della Regione entro quindici giorni dalla pubblicazione.

Trascorso tale termine il Presidente approva le graduatorie e dispone l'inquadramento degli idonei con effetto dal 1° agosto 1962.

Effettuato l'inquadramento degli idonei il Presidente della Regione approva le tabelle definitive del ruolo unico, secondo i quantitativi numerici risultanti per ciascuna carriera.

Chi è favorevole rimanga seduto; chi è contrario è pregato di alzarsi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo aggiuntivo 1 ter dello Assessore D'Antoni, accettato dalla Commissione come articolo 5 bis:

« Art. 5 bis. - I concorrenti inidonei cessano dal servizio al termine del mese successivo a quello in cui è comunicata la mancata ammissione agli esami orali o pubblicata la graduatoria del concorso.

Agli stessi è corrisposta una indennità pari ad una mensilità della retribuzione go-

duta, comprensiva delle indennità accessorie, per ogni anno di servizio o frazione superiore a sei mesi.

Qualora un candidato partecipi a più concorsi, le disposizioni dei commi precedenti si applicano in relazione all'ultimo concorso. »

Dichiaro aperta la discussione.

Poichè nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa e metto ai voti l'articolo 5 bis.

Chi è favorevole rimanga seduto; chi è contrario è pregato di alzarsi.

(E' approvato)

Esso diventa articolo 6.

Si passa all'articolo 6. Prego il deputato segretario di darne lettura.

GIUMMARRA, segretario:

Art. 6.

In attesa del passaggio in ruoli organici definitivi degli Uffici periferici della Regione, il personale inquadrato a termini della presente legge consegna la promozione alle due successive qualifiche delle rispettive carriere, a ruolo aperto, secondo le norme vigenti.

A tal fine è riconosciuta al personale stesso, a tutti gli effetti di carriera e di quiescenza, l'anzianità decorrente dalla data di effettivo inizio del servizio alle dipendenze dell'Amministrazione regionale.

Il periodo di servizio antecedente al conseguimento del titolo di studio, in base al quale il personale viene inquadrato nelle rispettive carriere, è computato a norma dell'art. 21 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Poichè nessuno chiede di parlare la dichiaro chiusa e pongo ai voti l'articolo 6.

Chi è favorevole rimanga seduto; chi è contrario è pregato di alzarsi.

(E' approvato)

Esso diventa articolo 7.

Prego il deputato segretario di darne lettura.

GIUMMARRA, segretario:

Art. 7.

Il personale del ruolo unico è destinato ai servizi periferici dell'Amministrazione regionale secondo una tabella di ripartizione da approvarsi dalla Giunta regionale in base alle esigenze dei vari servizi.

Fino a quando non sarà provveduto al riordinamento dei ruoli, la predetta tabella può prevedere l'utilizzazione presso uffici centrali dell'Amministrazione di un'aliquota non superiore al 30 per cento del personale di ciascuna carriera inquadrato nel ruolo.

E' consentita altresì la temporanea utilizzazione del personale anzidetto presso uffici ed organi statali esistenti in Sicilia, per lo svolgimento di funzioni d'interesse regionale, su richiesta delle competenti autorità.

La destinazione è disposta, nei limiti dei contingenti come sopra stabiliti, avuto riguardo alle preferenze manifestate dagli interessati e tenuto conto della destinazione precedente e della anzianità di servizio. Coloro che nelle prove di idoneità si classificano tra i primi due decimi dei candidati hanno diritto, nell'ordine di graduatoria e nei limiti predetti, alla scelta della sede.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel periodo antecedente alla pubblicazione delle graduatorie, ad eccezione del diritto di scelta della sede.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Ricordo che a questo articolo il Presidente della Commissione, onorevole Varvaro, e l'Assessore D'Antoni hanno presentato il seguente emendamento:

sostituire, nel primo comma, alle parole: «destinato ai servizi periferici della Amministrazione regionale» le altre: destinato agli uffici periferici degli Assessorati degli enti locali, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria e del commercio, del lavoro, della cooperazione e della previdenza sociale».

Comunico che il Presidente della Commissione, onorevole Varvaro, e l'Assessore D'Antoni hanno concordato di sopprimere nello emendamento sostitutivo Varvaro le parole « del lavoro, della cooperazione e della previdenza sociale ».

Poichè nessuno chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Pongo ai voti l'emendamento Varvaro con la modifica concordata tra il presentatore e lo Assessore D'Antoni.

Chi è favorevole rimanga seduto; chi è contrario è pregato di alzarsi.

(E' approvato)

Metto ai voti l'articolo 7, nel seguente testo risultante dall'emendamento testè approvato :

Art. 7.

Il personale del ruolo unico è destinato agli Uffici periferici degli Assessorati degli enti locali, dell'agricoltura e delle foreste, della industria e del commercio secondo una tabella di ripartizione da approvarsi dalla Giunta regionale in base alle esigenze dei vari servizi.

Fino a quando non sarà provveduto al riordinamento dei ruoli, la predetta tabella può prevedere l'utilizzazione presso uffici centrali dell'Amministrazione di una aliquota non superiore al 30% del personale di ciascuna carriera inquadrato nel ruolo.

E' consentita altresì la temporanea utilizzazione del personale anzidetto presso uffici ed organi statali esistenti in Sicilia, per lo svolgimento di funzioni di interesse regionale, su richiesta delle competenti autorità.

La destinazione è disposta, nei limiti dei contingenti come sopra stabiliti, avuto riguardo alle preferenze manifestate dagli interessati e tenuto conto della destinazione precedente e dell'anzianità di servizio. Coloro che nelle prove di idoneità si classificano fra i primi due decimi dei candidati hanno diritto, nell'ordine di graduatoria e nei limiti predetti, alla scelta della sede.

IV LEGISLATURA

CCCLIV SEDUTA

12 AGOSTO 1962

Le disposizioni del precedente articolo si applicano anche nel periodo antecedente alla pubblicazione delle gradutorie, ad eccezione del diritto di scelta della sede.

Chi è favorevole rimanga seduto; chi è contrario è pregato di alzarsi.

(E' approvato)

Esso diventa articolo 8.

Si passa all'articolo 8. Prego il deputato segretario di darne lettura.

GIUMMARRA, segretario:

Art. 8.

Al personale del ruolo unico si applicano le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale degli uffici delle Commissioni provinciali di controllo.

Lo stesso personale avrà diritto all'inquadramento nei ruoli organici, allorchè sarà provveduto al loro riordinamento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. A questo articolo gli onorevoli Genovese, Calderaro, Grimaldi, Cangialosi e La Loggia hanno presentato il seguente emendamento:

aggiungere, nel primo comma, dopo le parole: « di controllo » le altre: « nonchè quelle di cui al D. L. P. reg. 18 aprile 1951, numero 20, e successive modifiche ».

Questo emendamento non è stato concordato. E' stato presentato adesso. Vorrei conoscere il parere del Governo e della Commissione.

D'ANTONI, Assessore alle finanze; al demanio. Il Governo non sarebbe contrario alla estensione del beneficio dei mutui al personale cattimista, però in questo momento non ha la possibilità di far fronte al relativo onere finanziario. Peraltro è intendimento del Governo riordinare tutta la materia e sarà in quella sede che si potrà inserire una norma per realizzare quanto con l'emendamento in esame si chiede. Inserire invece una norma siffatta in questo disegno di legge significherebbe fare una promessa vacua, alimentare

una illusione. Senza dire che si turberebbe la legge istitutiva dei mutui la quale va riveduta in modo organico. In atto, per esempio, essa prevede anche per gli statali, sia pure in numero limitato, la possibilità di giovarsi dei benefici del mutuo.

Il Governo — ripeto — intende rivedere la legge istitutiva e in quella sede inserire una norma in virtù della quale la categoria di impiegati di cui ci occupiamo possa partecipare al godimento del mutuo. Prega, quindi, i presentatori di volere ritirare l'emendamento.

GENOVESE. Dopo le dichiarazioni dell'Assessore ritiriamo l'emendamento.

PRESIDENTE. Lo ritira anche a nome degli altri firmatari. L'Assemblea ne prende atto.

Poichè nessun altro chiede di parlare, pongo in votazione l'articolo 8.

Chi è favorevole rimanga seduto; chi è contrario è pregato di alzarsi.

(E' approvato)

Esso diventa articolo 9.

Si passa all'articolo 9. Prego il deputato segretario di darne lettura.

GIUMMARRA, segretario:

Al personale della carriera ausiliaria che ha conseguito la licenza elementare o un titolo di studio equipollente dopo il 12 settembre 1960, è corrisposto, con effetto dalla data di conseguimento del titolo di studio, il trattamento economico stabilito per la qualifica iniziale della predetta carriera, sempre che risulti da documenti di ufficio che abbia svolto le mansioni proprie della relativa categoria.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Poichè nessuno chiede di parlare, la dico chiusa.

Pongo ai voti l'articolo 9.

Chi è favorevole rimanga seduto; chi è contrario è pregato di alzarsi.

(E' approvato)

Esso diventa articolo 10.

Si passa all'articolo 10. Prego il deputato segretario di darne lettura.

GIUMMARRA, segretario:

Art. 10.

Fino a quando il personale mantenuto in servizio ai sensi della legge 10 aprile 1962 numero 16 non sarà inquadrato nel ruolo unico, l'Amministrazione regionale continuerà ad utilizzarlo per i servizi periferici con funzioni e mansioni corrispondenti al titolo di studio posseduto e con il relativo trattamento economico.

In pendenza dei nuovi provvedimenti, da emanare in applicazione del precedente comma, sarà corrisposto, salvo conguaglio, il trattamento economico in godimento alla data del 31 luglio 1962, risultante dai decreti emanati dall'Amministrazione delle finanze, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 10 aprile 1962, numero 16.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. A questo articolo il Presidente della Commissione, onorevole Varvaro e l'Assessore D'Antoni hanno presentato il seguente emendamento:

sostituire alle parole (contenute nel primo e nel secondo comma): « con funzioni e mansioni corrispondenti al titolo di studio posseduto e con il relativo trattamento economico ».

In pendenza dei nuovi provvedimenti da emanare in applicazione del precedente comma sarà corrisposto » l'altra: « corrispondendo ».

Poichè nessuno chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione e pongo ai voti l'emendamento Varvaro-D'Antoni.

Chi è favorevole rimanga seduto; chi è contrario è pregato di alzarsi.

(E' approvato)

Pongo ai voti l'articolo 10, nel seguente testo risultante dall'emendamento testè approvato.

Art. 10.

Fino a quando il personale mantenuto in servizio ai sensi della legge 10 aprile 1962, n. 16 non sarà inquadrato nel ruolo unico,

l'Amministrazione regionale continuerà ad utilizzarlo per i servizi periferici corrispondendo, salvo conguaglio, il trattamento economico in godimento alla data del 31 luglio 1962, risultante dai decreti emanati dalla Amministrazione delle finanze, ai sensi dell'articolo 2 della citata legge 10 aprile 1962, numero 16.

Chi è favorevole rimanga seduto; chi è contrario è pregato di alzarsi.

(E' approvato)

Esso diventa articolo 11.

Si passa all'articolo 11. Prego il deputato segretario di darne lettura.

GIUMMARRA, segretario:

Art. 11.

Per far fronte agli oneri derivanti dalla presente legge, è autorizzata la spesa di lire 1.200 milioni, da prelevare dal capitolo numero 65 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario in corso.

Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge utilizzando in aggiunta alla spesa autorizzata con il precedente comma anche la parte disponibile degli stanziamenti di cui ai capitoli numeri 92, 93, 94 e 95 del predetto stato di previsione della spesa.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. A questo articolo il Presidente della Commissione, onorevole Varvaro e l'Assessore D'Antoni hanno presentato il seguente emendamento:

sostituire, nel primo comma, alla cifra : « 1.200 milioni » l'altra: « 1.100 milioni ».

Poichè nessuno chiede di parlare, pongo ai voti l'emendamento.

Chi è favorevole rimanga seduto; chi è contrario è pregato di alzarsi.

(E' approvato)

IV LEGISLATURA

CCCLIV SEDUTA

12 AGOSTO 1962

Metto ai voti l'articolo 11 con la modifica risultante dall'emendamento approvato.

Chi è favorevole rimanga seduto; chi è contrario è pregato di alzarsi.

(E' approvato)

Esso diventa articolo 12.

Si passa all'articolo 12. Prego il deputato segretario di darne lettura.

GIUMMARRA, segretario:

Art. 12.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Poichè nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa e pongo ai voti l'articolo 12.

Chi è favorevole rimanga seduto; chi è contrario è pregato di alzarsi.

(E' approvato)

Esso diventa articolo 13.

Votazione per scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si proceda alla votazione per scrutinio segreto del disegno di legge testé discusso nel suo complesso.

Chiarisco il significato del voto: pallina bianca nell'urna bianca, favorevole al disegno di legge; pallina nera nell'urna bianca, contrario.

Prego il deputato segretario di fare l'appello.

GIUMMARRA, segretario, fa l'appello.

Prendono parte alla votazione: Avola - Bombonati - Calderaro - Cangialosi - Carnaz-

za - Celi - Cipolla - Colajanni - Coniglio - Corallo - Cortese - Crescimanno - D'Angelo - D'Antoni - Di Benedetto - Fasino - Franchina - Genovese - Germanà Antonino - Giummarrà - Grammatico - Jacono - La Porta - Lentini - Lo Giudice - Lo Magro - Mangione - Marino Antonino - Marraro - Martinez - Messana - Miceli - Nicastro - Occhipinti Vincenzo - Ovazza - Pancamo - Pettini - Prestipino Giarritta - Romano Battaglia - Rubino Raffaello - Santangelo - Scaturro - Stagno d'Alcontres - Tuccari - Varvaro - Zappalà.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i deputati segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(I deputati segretari numerano i voti)

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione per scrutinio segreto:

Presenti e votanti	46
Maggioranza	24
Voti favorevoli	37
Voti contrari	9

(L'Assemblea approva)

Auguro ai deputati buone vacanze e buon ferragosto.

Dichiaro chiusa la decima sessione ordinaria ed avverto che l'Assemblea sarà convocata nella data e con l'ordine del giorno che saranno resi tempestivamente noti agli onorevoli deputati al loro domicilio.

La seduta è tolta alle ore 3,30.

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI

Il Direttore

Dott. Giovanni Morello